

A tutti i dipendenti

A tutti gli Amministratori

Ai fornitori di servizi esterni e loro personale

Oggetto: Linee guida per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale

Premessa

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni **l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass)** di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Nello specifico l'obbligo decorre **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.**

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Si ricorda che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione a cui è tenuto il lavoratore qualora dovesse contrarre il Covid-19.

Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, **l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio è consentito esclusivamente se è in possesso del "green pass"** (acquisito o perché si è sottoposto al vaccino, o perché si è sottoposto al tampone o perché è stato affetto dal Covid) e se è in grado di esibirlo.

Il possesso della certificazione verde – che non può mai essere autocertificato - e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso in servizio, o comunque nel momento in cui viene effettuato un controllo a campione da parte dell'Amministrazione.

Si porta l'attenzione sul fatto che il lavoratore non può essere adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, né è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da assegnare al lavoro agile sulla base del mancato possesso del "green pass".

Va poi sottolineato come il nuovo obbligo di «possedere e di esibire su richiesta» il green pass sia stato ulteriormente esteso, oltre che ai dipendenti dell'Ente, anche al personale delle imprese appaltatrici ed «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1 (cfr. art. 9-quinquies, comma 2), nonché, in applicazione del medesimo art. 9-quinquies, comma 11, ai soggetti titolari di cariche elettive e ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo.

Controllo del "green pass"

L'Amministrazione individuerà, attraverso delega da parte del datore di lavoro/Segretario comunale, il personale adibito al controllo del possesso della certificazione verde, il quale effettuerà la verifica con cadenza quotidiana, prioritariamente nel momento dell'accesso alla sede di lavoro da parte dei dipendenti, , utilizzando esclusivamente il dispositivo e l'applicazione informatica appositamente predisposti (VerificaC19). Tale controllo può essere effettuato su tutto il personale in servizio o a campione, purché ogni giorno sia controllato **almeno il 20%** del personale presente in servizio, con criteri di rotazione.

Qualora l'ufficio personale rilevi un'assenza non giustificata da parte di un lavoratore, provvederà a comunicare tale circostanza all'interessato: nel caso in cui l'assenza non sia dovuta ad altro motivo legittimo, sarà considerata derivante da mancato possesso del *green pass*.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19 o di rifiuto di esibizione della certificazione, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.

La modalità di controllo giornaliero sopra descritta sarà superata non appena verrà reso disponibile per tutte le Amministrazioni il sistema di verifica automatizzata già in uso presso le scuole statali e grazie al quale sarà possibile verificare il possesso del "green pass" senza richiederne l'esibizione al dipendente.

Sempre con riferimento alle modalità dei controlli va sottolineato come ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali dei dipendenti abbiano indotto il Legislatore a precisare che «le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10». Quest'ultima disposizione è stata adottata con il D.P.C.M. 17 giugno 2021 (recante Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52), il quale, all'art.13, comma 5 testualmente dispone che «l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, (...)» salvo che per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione.

Va da sé che i soggetti incaricati dei controlli saranno tenuti a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potranno comunicarli solamente ai referenti indicati dal dirigente delegante nel provvedimento di delega.

In tale ottica, anche con la finalità di accelerare i controlli e di evitare occasioni di assembramento, viene consigliato al personale di preparare il proprio green pass prima di accedere alla sede di lavoro, in modo da poterlo rapidamente esibire al momento del controllo.

Con riferimento ai controlli relativi al personale che utilizzerà il tampone antigenico rapido o molecolare per entrare al lavoro, si dispone che i predetti dipendenti possano essere ammessi al lavoro sulla base di una certificazione verde Covid-19 valida al momento dell'ingresso all'inizio del turno di lavoro e che possano rimanere in servizio fino a fine turno, anche se la certificazione verde dovesse perdere la propria validità nel corso della giornata lavorativa.

Sanzioni

Il mancato possesso ed esibizione del *green pass* producono le sanzioni previste dall'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 che si applicano nei seguenti casi:

a) **mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19:**

L'assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l'Ufficio Personale, verificato che l'assenza non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato (anche con una semplice e-mail) l'assenza ingiustificata rilevata.

Laddove il controllo all'accesso verifichi la mancanza del possesso della certificazione o il rifiuto a produrla, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza all'Ufficio Personale il nominativo del lavoratore al quale non è stato consentito l'accesso.

In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione e versamento della contribuzione. Il rapporto di lavoro risulta quindi sospeso a tutti gli effetti, determinando un periodo non coperto anche ai fini del calcolo pensionistico.

b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid-19:**




Si tratta del caso in cui il lavoratore, pur sprovvisto del "Green pass", entra comunque in servizio e il controllo venga effettuato in un momento successivo all'accesso alla sede di lavoro.

In questa circostanza, l'addetto che ha proceduto all'accertamento dopo aver invitato il lavoratore sprovvisto di certificazione a lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica all'Ufficio Personale l'assenza ingiustificata. Nel contempo, l'Ufficio Personale comunica la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (sanzione amministrativa di una somma da 400 a 1000 euro).

Le presenti linee guida potranno essere oggetto di revisione e aggiornamento in caso di modifiche normative successivamente intercorse.

Firmato
Il Segretario Responsabile del Personale

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIO DI LATINA" at the top and "VITERBO" at the bottom. The signature is written in a cursive style and overlaps the stamp.